



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, art. 3, comma 3, nei limiti della lettera a).
Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.

art. 1 campo di applicazione	2
art. 2 soggetti beneficiari.....	2
art. 3 tipologie di interventi e di danni ammissibili	4
art. 4 documentazione a consuntivo	5
art. 5 l'attività istruttoria dei Comuni	6
art. 6 determinazione del fabbisogno finanziario	8
art. 7 trasferimento dei fondi ai Comuni	8
art. 8 erogazioni	9
art. 9 titolarità del contributo	9
art. 10 rendiconto e controlli	10
art. 11 detrazioni e cumulabilità	10
art. 12 obblighi di pubblicazione	11
art. 13 responsabile del trattamento dei dati	11
art. 14 entrata in vigore.....	11
art. 15 rinvio	12



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

art. 1 campo di applicazione

1. Il presente documento disciplina, in attuazione all'articolo 3, comma 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558 (di seguito anche "Ordinanza n. 558/2018"), **l'assegnazione di contributi, come prima misura economica di immediato sostegno al tessuto sociale, nei confronti dei nuclei familiari (i "privati") la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 21 febbraio 2019, ha stanziato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, le prime misure economiche di immediato sostegno *ai privati e alle attività produttive* della Regione Friuli Venezia Giulia, per un importo totale pari ad Euro 1.576.947,54. **Il presente documento disciplina i criteri di priorità e modalità attuative di assegnazione della parte di risorse stanziata a sostegno dei "privati"**.
3. I contributi di cui al presente documento sono concessi nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera a) dell'Ordinanza n. 558/2018, che stabilisce un **massimale di Euro 5.000,00**.
4. **Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018**.
5. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni, individuati quali Soggetti Attuatori, dovranno istruire le domande di contributo precedentemente raccolte, favorendo l'adeguata informazione e diffusione delle modalità attuative medesime agli istanti.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative le persone fisiche:
 - a) proprietarie, al momento dell'evento, dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
 - b) diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica e la dimora abituale.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

- c) hanno già segnalato i danni subiti al Comune competente per territorio, in relazione alla ricognizione dei fabbisogni promossa dalla Protezione Civile della Regione ex OCDPC n. 558/2018.
2. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
 - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile;
 - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata locata ammobiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione) o vi sia altro diritto reale di godimento dell'immobile da cui si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario.
3. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia stata avanzata da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, non sarà necessaria alcuna autorizzazione scritta da parte del proprietario ove gli arredi siano di proprietà del locatario o di altro soggetto avente un diritto reale di godimento dell'immobile.
4. Le associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio fanno riferimento alla "Domanda di contributo di immediato sostegno alla popolazione" che è stata presentata al Comune in cui è sito l'immobile danneggiato.
5. **Per ogni nucleo familiare è ammissibile solo una domanda di contributo.**
6. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore di condominio, se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo (verbale di assemblea condominiale o delega scritta allegate alla domanda di contributo).
7. Nel caso in cui la sede dell'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") di un'impresa faccia parte di un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione della "Domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" (art. 3 del OCDPC n.558/18) che è stata presentata al Comune in cui ha sede l'unità immobiliare.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

8. Per beneficiare del contributo è necessario che:
 - a) la richiesta sia già pervenuta al Comune competente, nell'ambito della ricognizione promossa dalla Protezione Civile della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018;
 - b) il Comune abbia successivamente segnalato alla Protezione civile della Regione FVG, principalmente attraverso il portale web dedicato, i dati relativi alla richiesta di contributo.
9. In caso di comproprietà di beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri, ovvero unitamente da tutti i comproprietari, specificando le quote di proprietà.
10. Essendo il contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 558/2018.

art. 3 tipologie di interventi e di danni ammissibili

1. I contributi devono essere finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare. Per "integrità funzionale" si intende la condizione di abitabilità di un immobile ovvero la sua idoneità ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
2. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DIP/0069326 di data 01/12/2018, *si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:*
 - a) *degli elementi strutturali (strutture verticali, solai, scale, copertura, tamponature);*
 - b) *delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);*
 - c) *dei serramenti interni ed esterni (porte, finestre, comprese le serrature);*
 - d) *degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed*



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

elettrico;

e) dell'ascensore e montascale;

f) degli arredi della cucina – e dei relativi elettrodomestici – nonché della camera da letto.

3. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.

4. Le spese sono comprensive di eventuali oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.

5. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.

6. Sono esclusi dal contributo:

a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa;

b) danni alle pertinenze (garage, cantine, scantinati, giardini,...);

c) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato;

d) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento, non risultano iscritti al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) e per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;

f) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

g) danni ai beni mobili registrati.

art. 4 documentazione a consuntivo

1. Ai fini della liquidazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune, entro il termine stabilito dallo stesso, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, scontrini parlanti e ricevute fiscali, recanti data successiva al 28 ottobre 2018.



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. Le fatture dovranno essere intestate al soggetto richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare.
3. Qualora la spesa documentata dai beneficiari sia superiore alla spesa indicata nella domanda di contributo, il provvedimento del Comune, con cui viene individuata la spesa ammissibile, dovrà indicare come importo massimo da liquidare, il minore tra quello inserito nella domanda di contributo ed il limite massimo pari ad Euro 5.000,00, e nulla sarà dovuto per la parte eccedente.
4. Qualora il conteggio di tutte le voci di spesa per interventi ammissibili superi il massimale di Euro 5.000,00, sarà facoltà del beneficiario individuare, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, quali potranno essere sostenuti con il contributo percepito.
5. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo richiesto, il contributo è erogato nella misura della spesa ammissibile documentata.
6. Ai fini di non incorrere in una pluricontribuzione, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia fatta da soggetto diverso dal proprietario, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario, attestante gli eventuali contributi o indennizzi incassati o in corso di liquidazione, in relazione ai danni subiti dall'immobile.
7. Qualora il beneficiario percepisca successivamente indennizzi o altri contributi, sulle medesime voci di spesa dichiarate ammissibili nel contributo pari ad Euro 5.000,00, è tenuto a restituire parte del contributo ricevuto in eccedenza e il Comune a restituirlo al Commissario delegato, nel caso sia stato già erogato.

art. 5 l'attività istruttoria dei Comuni

1. Il Comune, che ha già ricevuto dai soggetti di cui all'art. 2, le "Domande di contributo di immediato sostegno alla popolazione", dopo una prima istruttoria di ammissibilità formale, ha trasmesso i relativi dati, via PEC o attraverso il portale web della Protezione Civile della Regione, dedicato alla ricognizione dei fabbisogni ex art. 3, comma 3 dell'Ordinanza n. 558/2018 (*seguendo le istruzioni ricevute dalla Protezione Civile della Regione con PEC prot. 15061 di data 26/11/2018*)



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. Con Decreto del Commissario delegato....., il Comune viene individuato Soggetto attuatore responsabile dell'istruttoria finale ed erogazione dei contributi a fondo perduto nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
3. Il Comune comunica, tempestivamente, l'avvio del procedimento a coloro che hanno presentato la domanda di contributo, e fissa la data entro cui i soggetti, i cui dati sono stati inoltrati alla Protezione Civile della Regione, devono presentare i documenti giustificativi di spesa ed eventuali ulteriori documenti necessari all'istruttoria.
4. Il Comune completa la fase istruttoria del procedimento, **entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Commissario delegato con cui viene individuato Soggetto attuatore e sono approvate le presenti modalità attuative**, e verifica, attraverso la documentazione in possesso ed ulteriori richieste di documentazione e/o dichiarazioni sostitutive:
 - a) il nesso di causalità tra i danni segnalati nella richiesta di contributo e gli effetti provocati dagli eventi calamitosi;
 - b) che la titolarità dell'immobile danneggiato sussista in capo al richiedente, come previsto dall'articolo 2, alla data di avvenuto ripristino, come desumibile dalla documentazione di spesa;
 - c) l'autorizzazione del proprietario, ove necessario;
 - d) il rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, il loro conseguimento, in sanatoria, alla data dell'evento calamitoso;
 - e) l'iscrizione dell'immobile al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o l'esistenza di apposita domanda d'iscrizione a detto catasto entro la data dell'evento meteo;
 - f) la coerenza delle spese preventivate e documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi;
 - g) l'esistenza di eventuali indennizzi assicurativi percepiti successivamente alla presentazione dell'istanza, anche da parte del proprietario dell'immobile nel caso di beneficiario diverso dal proprietario;
 - h) la presenza di eventuali fatture (intestate al richiedente o un componente del nucleo familiare) e degli altri documenti giustificativi della spesa, recanti data successiva al 28 ottobre 2018.
5. Nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte del Comune, il



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

mancato riscontro da parte del soggetto beneficiario entro il termine fissato dal Comune costituisce causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo.

6. Il Comune, ultimata l'istruttoria, provvede, con proprio provvedimento, a determinare ed approvare la quantificazione aggiornata della spesa ritenuta ammissibile.

art. 6 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 3, i Comuni trasmettono al Commissario delegato, via PEC all'indirizzo cd.558.2018@certregione.fvg.it, il provvedimento di cui all'art. 5, comma 5, nonché una scheda riepilogativa, debitamente compilata, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario delegato in formato .xls, contenente i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo, risultante ad istruttoria conclusa.
2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dal termine ultimo di cui al comma 1 o, al più tardi, dalla ricezione dei dati da tutti i Comuni, il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario per le prime misure volte al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare e determina, in rapporto alle risorse disponibili, la percentuale ed il limite massimo di contributo.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di contributo viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it (sotto sezione dedicata al Commissario delegato).

art. 7 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, i Comuni adottano i decreti di concessione, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti con Decreto del Commissario Delegato, di cui all'articolo 6; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, i Comuni chiedono al Commissario delegato l'assegnazione dei fondi e



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

l'erogazione del 100 per cento degli stessi, allegando una scheda riepilogativa dei decreti di concessione, debitamente compilata, che verrà fornita dall'Ufficio di Supporto del Commissario delegato.

3. Il Comune dà comunicazione ai privati dei provvedimenti di cui al comma 1 e specifica i relativi contributi, nonché il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi, per la presentazione di eventuale documentazione giustificativa della spesa sostenuta, eventualmente integrativa di quella già trasmessa ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 5.
4. **Il Comune trasmette al Commissario delegato la rendicontazione finale dei contributi liquidati ai nuclei familiari, entro il 20 settembre 2019.**

art. 8 erogazioni

1. **Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Commissario delegato**, previa effettuazione dei controlli di legge.
2. In caso di comproprietà, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari.
3. Le erogazioni sono subordinate alla presentazione da parte del beneficiario di tutti i giustificativi di spesa.

art. 9 titolarità del contributo

1. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima dell'erogazione del contributo, costituisce causa di decadenza dallo stesso, nel caso in cui il proprietario non abbia completato, alla data del rogito, la richiesta di erogazione con la documentazione attestante l'avvenuto ripristino dei beni e non sia stato emesso il decreto di concessione da parte del Comune.
2. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a. se il decesso del beneficiario avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima dell'atto di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.

- b. se il decesso del beneficiario avviene dopo il decreto di concessione del contributo da parte del Comune, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione.

Gli eredi sono comunque tenuti a certificare tale requisito mediante autocertificazione.

3. Con riferimento al comma 2, in caso di pluralità di eredi, si applicano le regole dell'art. 2, comma 7, del presente documento.

art. 10 rendiconto e controlli

1. Il Comune conserva per i 5 anni successivi alla liquidazione (fino al 31 dicembre 2025) tutta la documentazione in originale correlata al decreto di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 o del d.lgs. 33/2013.
2. I Comuni effettuano, almeno sul 5% dei beneficiari estratti a sorteggio, ed in misura minima di una unità, controlli relativi alle dichiarazioni prodotte dai richiedenti, anche tramite sopralluoghi, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino. Documenti attestanti i controlli effettuati (materiale fotografico e verbale di sopralluogo firmato dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) dovranno essere conservati per i 5 anni successivi alla liquidazione del contributo.
3. Qualora in sede di controllo sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo delle somme eventualmente già liquidate provvede il Comune.
4. Il controllo di cui al comma 2, effettuato dal Comune circa i requisiti dichiarati, dovrà essere effettuato prima della liquidazione dei contributi.

art. 11 detrazioni e cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino accertata;



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

2. Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi di cui al DPCM 27 febbraio 2019, ove riconosciuti.
3. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia stata presentata da un soggetto che non ha la proprietà dell'immobile, sarà necessaria una dichiarazione del proprietario in cui conferma di non aver incassato indennizzi e/o contributi per le medesime finalità. In caso contrario, anche questi indennizzi e/o contributi concorrono alla sommatoria di cui al punto precedente.

art. 12 obblighi di pubblicazione

1. Il Comune provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, relative Linee guida ANAC e circolari esplicative della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il Commissario delegato inserirà, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, un link alla sotto-sezione dei Comuni che assegneranno i contributi ai privati.

art. 13 responsabile del trattamento dei dati

1. Il Comune è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

art. 14 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto del Commissario delegato....., sul sito web istituzionale della Protezione Civile della Regione – Sezione Commissario Delegato (<http://www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018>) e sul sito della Regione FVG nella sezione "bandi ed avvisi"



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO
INTERESSATO LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/). Di tale pubblicazione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali dei Comuni interessati a cura di questi ultimi.

art. 15 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/90 e alla L.R. 7/2000.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con Decreto del Commissario delegato.